

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2019

**D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2632
 Por FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupazione. Azioni a sostegno
 dello smart working in Regione Lombardia - Definizione dei
 criteri di programmazione e risorse - Aggiornamento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ssmmii.;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni, in particolare definizione di impresa unica ex art. 2.2), art. 3 (Aiuti «de minimis»), art. 5 (Cumulo), art. 6 (Controllo);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la normativa nazionale:

- legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- legge n. 81 del 22 maggio 2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
- decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Vista la normativa regionale:

- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- d.g.r. n. X/5010 del 11 aprile 2016, «Linee guida per la promozione di misure per lo smart-working, per l'incremento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro - attuazione dell'art. 17 quinquies della l.r. 22/2006»;

- d.g.r. n. X/7761 del 17 gennaio 2018, «POR FSE 2014 - 2020 - Asse I occupazione. Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia - approvazione dei criteri di programmazione e risorse»;
- d.g.r. n. X/7818 del 29 gennaio 2018, «POR FSE 2014 - 2020 - ASSE I occupazione. Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia - approvazione dei criteri di programmazione e risorse - determinazioni in ordine agli esiti della procedura di consultazione della cabina di regia dei fondi strutturali 2014-2020 e del comitato aiuti di stato»;

Richiamati altresì:

- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e ratificati nella seduta del 25 febbraio 2016;
- il Programma Operativo Regionale FSE Ob. «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - FSE 2014-2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 e con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;
- il d.d.g. del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)» e ssmmii.;

Considerato che la legge 81/2017 promuove forme flessibili dei tempi e dei luoghi di lavoro allo scopo di incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, anche attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita, disciplinando il lavoro agile come una modalità distinta dal telelavoro, definendolo come una prestazione di lavoro subordinato svolta solo in parte all'interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici in assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali;

Considerato che:

- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nell'ambito dell'Asse 1 l'azione 8.6.1, ha previsto tra l'altro incentivi alle imprese e ai lavoratori volti a promuovere modalità organizzative per il rilancio aziendale e forme di contrattazione di II livello finalizzate a innovare l'organizzazione attraverso la flessibilità aziendale, il welfare aziendale e la partecipazione dei lavoratori ai processi di riqualificazione;
- la legge regionale 30/2015 ha introdotto, con l'art. 17 quinquies della l.r. 22/2006, misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smart working), la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori nell'ambito della contrattazione;

Considerato che Regione Lombardia:

- ai sensi della citata d.g.r. n. X/5010 del 11 aprile 2016, ha avviato un percorso di ascolto delle parti sociali e delle imprese del territorio per arrivare ad una definizione dei criteri di programmazione delle azioni di supporto allo smart working;
- ai sensi della citata d.g.r. n. X/7761 del 17 gennaio 2018, ha approvato i criteri di programmazione e stanziato le risorse per le Azioni a sostegno dello smart working nell'ambito del POR FSE 2014-2020;

Preso atto che si conferma la volontà di promuovere, nelle imprese lombarde, l'adozione e l'attuazione di piani aziendali di smart working;

Dato atto che, al fine di garantire una maggiore efficacia degli interventi, si è valutata l'opportunità di aggiornare gli indirizzi stabiliti con la precedente deliberazione, definendo ulteriori criteri di destinazione della spesa come dettagliato nel documento «Criteri di programmazione e risorse per le Azioni a sostegno dello smart working in Lombardia», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto. In sintesi:

- i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le imprese con almeno una sede operativa/produttiva in Lombardia;
- le azioni a sostegno dello smart working finanziabili sono le seguenti:

- a) Azioni di supporto per l'adozione dei Piani di Smart working per le imprese lombarde, incluse attività di formazione per il personale e l'avvio ed il monitoraggio di un progetto pilota;
- b) Azioni di supporto per l'attuazione dei Piani di Smart working adottati nell'ambito dell'intervento;
- la realizzazione dei servizi finalizzati all'adozione dei piani di smart working per le aziende lombarde è garantita dagli operatori accreditati alla formazione e al lavoro della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 2412/2011, che potranno avvalersi anche di professionalità altamente specialistiche al fine di garantire la migliore offerta dei servizi alle imprese destinatarie;
- come «operazione» - ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i., - si considera l'insieme dei finanziamenti erogati da Regione Lombardia nell'ambito degli interventi promossi dalla presente misura e come «beneficiario» - ai sensi dell'art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento - si considera Regione Lombardia, in quando organismo che concede l'aiuto;

Preso atto che il contributo rappresenta un aiuto di stato per le imprese che beneficiano del supporto per l'adozione e per l'attuazione del Piano di smart working, e pertanto è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), e non saranno ammissibili le domande il cui valore comporti il superamento dei massimali di cui al paragrafo 7 art. 3 (Aiuti «de minimis») del suddetto regolamento;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica» riportata al par. 2), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo, con riferimento all'art. 5.1) e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie della misura non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle disposizioni attuative («Regolamento» del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il documento «Criteri di programmazione e risorse per le Azioni a sostegno dello smart working», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire, per l'attuazione della presente deliberazione, risorse pari a € 9.000.000, a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'Asse

1, azione 8.6.1, secondo le seguenti quote:

- Azioni di supporto per l'adozione dei Piani di Smart working, € 6.000.000,00;
- Azioni di supporto per l'attuazione dei Piani di Smart working, € 3.000.000,00;

- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul portale www.fse.regione.lombardia.it;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 9.000.000,00, a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. - POR FSE 2014-2020, che troveranno copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale 2020-2021: 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810;

Acquisito nella seduta del 10 dicembre 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r.n. 6777 del 30 giugno 2017;

Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 10 dicembre 2019;

Preso atto del parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020, di cui alla nota prot. Nr E1.2019.0543339 del 11 dicembre 2019, nel quale si rileva l'opportunità di ammettere le spese relative all'iniziativa in oggetto a partire dalla data di presentazione della modifica del POR FSE 2014-2020, con la quale si provvederà a integrare le tipologie dei beneficiari dell'Azione 8.6.1.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l. 241/90 e ss.mm.ii;

Vista la l.r.n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Criteri di programmazione e risorse per le Azioni a sostegno dello smart working in Lombardia», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 9.000.000, a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'Asse 1, azione 8.6.1, secondo le seguenti quote:

- a) Azioni di supporto per l'adozione dei Piani di Smart working, € 6.000.000;
- b) Azioni di supporto per l'attuazione dei Piani di Smart working, € 3.000.000;

3) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 9.000.000,00, a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. - POR FSE 2014-2020, che troveranno copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale 2020-2021: 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810;

4) di prevedere che la concessione e l'erogazione del contributo per le azioni di sostegno dello smart working finanziate nell'ambito dell'intervento è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 («Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica» riportata al par. 2), 3 («Aiuti de minimis», con riferimento al paragrafo 7), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

5) di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'attuazione della pre-

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2019

sente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul portale www.fse.regione.lombardia.it;

7) di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Allegato 1

Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia

1. Premessa

Con DGR X/5010 del 11/04/2016 Regione Lombardia ha approvato le “Linee guida per la promozione di misure per lo smart working, per l’incremento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro”, con cui, in base a quanto delineato dalla legge regionale 30/2015, ha individuato le direttrici per l’attuazione e la promozione dello smart working (azioni di sistema, sostegno all’adozione dei piani di smart working, sostegno alle misure attuative anche nell’ambito della contrattazione di secondo livello), ed ha demandato a un successivo provvedimento della Giunta regionale l’indicazione delle risorse da stanziare e la definizione, sentite le parti sociali, dei criteri per la programmazione di tali interventi.

Inoltre, il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge nazionale n. 81 del 22 maggio 2017, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che reca norme sul lavoro agile eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando al lavoratore al riguardo piena libertà di scelta.

In particolare, tra le principali novità introdotte dalla legge, si evidenziano gli elementi che impattano sui modelli di organizzazione del lavoro:

- la possibilità di esercitare il proprio lavoro in **forme organizzative flessibili** (fasi, cicli, obiettivi, orari, spazi, interno/esterno dell’azienda);
- la necessità di un **accordo aziendale** che ne definisca le regole;
- la necessità di un accordo scritto tra le parti che definisca i poteri di **controllo**, la **strumentazione tecnologica** di lavoro e i tempi di riposo (diritto alla disconnessione). L’accordo può coinvolgere anche i lavoratori **disabili**;
- la possibilità di assicurare al lavoratore percorsi di **apprendimento permanente**, anche prevedendo la **certificazione** di competenze in ambiti formali, non formali o informali;
- la necessità di garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e l’**assicurazione** obbligatoria.

In coerenza con quanto sopra richiamato, Regione Lombardia ha avviato un percorso di ascolto delle parti sociali e delle imprese del territorio per arrivare a una definizione dei criteri di programmazione delle azioni a supporto dello smart working.

2. Azioni a sostegno dello smart working e criteri di programmazione

Come testimoniano numerosi studi (tra questi, in particolare, quelli condotti dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano), lo smart working è insieme “filosofia manageriale” e modalità organizzativa del lavoro e della produzione, incentrata su alcuni fattori chiave che garantiscono la migliore implementazione dei Piani, e riconosciuti nei seguenti elementi:

- **Policy organizzative**
 - **Tecnologie digitali** (strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di *social collaboration*, utilizzo di *devices*..)
 - **Lay-out fisici** (adeguamento degli spazi -comprese le postazioni per disabili; organizzazione e accesso a spazi di coworking...)
 - **Stili di leadership e collaborazione** (formazione continua per lavoratori e manager, certificazione delle competenze...)

In tale contesto gli interventi a sostegno dello smart working potranno riguardare:

- a) **Azioni di sistema**, attraverso azioni che comprendano:
 - Coinvolgimento degli Enti pubblici (compresi Enti del sistema regionale);
 - Promozione di Accordi con Parti sociali a livello regionale;
 - Sostegno alle reti territoriali per la diffusione delle buone prassi.

- b) **Supporto all’Adozione dei piani aziendali di smart working**, attraverso azioni che comprendano:

- Consulenza aziendale alle PMI, per la redazione del Piano di smart working e del relativo Accordo aziendale;
- Sperimentazione e avvio di progetti pilota, che rispettino la presenza dei fattori chiave sopra citati.

c) **Supporto all'Attuazione dei piani aziendali di smart working**, attraverso un contributo all'acquisto di strumenti tecnologici.

3. Modalità di attuazione: azioni a supporto della promozione dello smart working

In fase di prima attuazione, le azioni finanziabili finalizzate all'adozione e attuazione dei piani di smart working per le imprese lombarde sono le seguenti:

Azioni	Descrizione dei contenuti dell'azione
a) Supporto per l'adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> • analisi organizzativa e dei processi interni aziendali • individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.) • consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti • eventuale supporto alla ridefinizione dell'organizzazione di lay-out fisici • supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell'accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria • attività di formazione rivolta al management/middle management e ai dipendenti inseriti nel progetto pilota e/o che sottoscrivono il contratto di smart working successivamente all'adozione del piano di smart working • avvio e monitoraggio di un progetto pilota
b) Supporto per l'attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno all'acquisto di "strumenti tecnologici" per l'attuazione del piano

4. Modalità di realizzazione delle azioni a supporto dello smart working

Per la realizzazione dell'azione a) di cui sopra, le imprese devono rivolgersi agli operatori accreditati alla formazione e al lavoro di Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2412/2011, che potranno avvalersi anche di professionalità altamente specialistiche al fine di garantire la migliore offerta dei servizi alle imprese destinatarie. L'azione b) invece sarà implementata direttamente dalle imprese tramite l'acquisto diretto degli "strumenti tecnologici".

5. Criteri per la fruizione delle azioni a supporto della promozione dello smart working

I criteri per la fruizione delle azioni a) e b) di cui sopra sono i seguenti:

- a) Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo.
- b) Il contributo erogato per singola impresa non può superare i seguenti importi, stabiliti sulla base del numero totale di dipendenti delle sedi operative/unità produttive, localizzate sul territorio di Regione Lombardia:

Numero di dipendenti	Valore del contributo per l'adozione del piano (azione a)	Valore del contributo per l'attuazione del piano (azione b)
Da 3 a 10 dipendenti	€ 5.000,00	€ 2.500
Da 11 a 20 dipendenti	€ 7.000,00	€ 3.500
Da 21 a 30 dipendenti	€ 10.000,00	€ 5.000
Oltre i 30 dipendenti	€ 15.000,00	€ 7.500

- c) Il riconoscimento del contributo è subordinato alla definizione del Piano aziendale di smart working e alla sottoscrizione dell'Accordo aziendale o all'approvazione di un regolamento aziendale.

- d) Le tecnologie finanziate dalla misura dovranno essere strettamente funzionali all'attuazione del piano.
- e) Il contributo rappresenta un aiuto di stato per le imprese che beneficiano del supporto all'adozione del piano aziendale di smart working e, pertanto, è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli:
- 1 (campo di applicazione);
 - 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica"¹;
 - 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, non saranno ammissibili le domande il cui valore comporti il superamento dei massimali del suddetto regolamento;
 - 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
 - 6 (controllo).

6. Criteri di selezione degli interventi

Il finanziamento/agevolazione viene assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti dai documenti attuativi.

7. Risorse

Sono destinate all'attuazione degli interventi relativi al presente documento risorse fino a € 9.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'Asse 1 azione 8.6.1.

Ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento, si considera come "beneficiario" Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

Tali risorse così ripartite:

Azioni	Quota risorse
a) Adozione dei piani di smart working	€ 6.000.000,00
b) Attuazione dei piani di smart working	€ 3.000.000,00
Totale	€ 9.000.000,00

8. Ulteriori determinazioni

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro saranno definite le specifiche modalità attuative.

¹ Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.